



COMUNE DI LA THUILE

COMMUNE DE LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

**BANDO DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CUSTODIA DELLA PISTA
SINTETICA DI PATTINAGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE
DAL 01/12/2019 AL 30/04/2020**

In esecuzione della determinazione del Segretario comunale n. 227 dell'11.10.2019 è indetta la gara per l'affidamento della gestione e custodia della pista sintetica di pattinaggio di proprietà comunale dal **01/12/2019 al 30/04/2020**;

1) STAZIONE APPALTANTE:

Comune di La Thuile, via M.Collomb n. 3, 11016 La Thuile, tel. 0165/884108 –
indirizzo mail: info@comune.la-thuille.ao.it

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.la-thuille.ao.it –

Indirizzo internet: www.comune.la-thuille.ao.it

Responsabile della Procedura di Affidamento: Segretario comunale Giovanni Loviseti

2) OGGETTO DEL SERVIZIO:

Il Servizio ha per oggetto la gestione e la custodia della pista sintetica di pattinaggio sita in frazione Faubourg di La Thuile e delle annesse attrezzature di proprietà comunale consistenti in:

- Chalet in legno;
- Macchina affila pattini;
- Macchina pulitrice;
- N. 100 paia circa di pattini
- Scaffalatura per pattini.

La concessione del servizio comprende anche l'utilizzo dell'area di proprietà comunale ex campo di bocce e campi di palet, entrambi da utilizzare anche per ulteriori servizi aggiuntivi o complementari, come indicate nell'allegata planimetria (allegato D).

All'atto di inizio della gestione sarà redatto apposito inventario riportante l'elenco dei componenti che costituiscono la dotazione della concessione compresi i materiali e le attrezzature di uso e manutenzione il quale verrà sottoscritto da entrambi i contraenti.

3) DURATA DEL CONTRATTO E SERVIZI AGGIUNTIVI O COMPLEMENTARI:

La gestione e la custodia avranno durata dal **01.12.2019 al 30.04.2020**, Il contratto avrà dunque durata di 5 mesi. L'Ente committente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione del rinnovo per un uguale periodo dal 01.12.2020 al 30.04.2021 .L'estensione della durata del contratto a seguito rinnovo potrà avvenire, previa valutazione circa la soddisfazione del servizio prestato e la persistenza della convenienza dei prezzi rispetto alle condizioni del mercato.

La gestione di ulteriori servizi, compatibilmente con la destinazione d'uso dell'immobile, ivi comprese attività commerciali, è subordinata all'assenso dell'Amministrazione e alla autonoma acquisizione di

tutti i permessi, licenze ed autorizzazioni.

4) PERSONALE DI SERVIZIO:

Il gestore dovrà effettuare il servizio con personale in possesso dei requisiti di legge, ottemperando a tutti gli obblighi delle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni, assicurando interventi di primo soccorso, dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo si intenderà instaurato fra detto personale e l'Amministrazione.

5) ONERI GESTIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO:

Il gestore dovrà a propria cura e spese effettuare tutto quanto necessario per una corretta gestione della struttura ed in particolare nell' esecuzione della prestazione dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

1. Tutti gli spazi aperti e chiusi, interessati dalla concessione, devono essere regolarmente tenuti puliti e mantenuti in perfetta efficienza, compreso lo sgombero della neve;
2. La pista di pattinaggio dovrà essere aperta ed in esercizio come minimo nei seguenti periodi:
 - a) Apertura Giornaliera (almeno dalle ore 10.30 alle ore 18.30) nel periodo delle festività/ponti di S. Ambrogio-Immacolata, Natale-Epifania, settimana di Carnevale e settimana di Pasqua;
 - b) Apertura settimanale minima (periodi diversi dal punto a) (dal 01/12/2019 al 30/04/2020)

	giovedì	venerdì	sabato	domenica
Mattino (10.30 - 13.00)	no	no	sì	sì
Pomeriggio (15.00 - 18.30)	sì	sì	sì	sì

- c) E' concessa la facoltà dell'apertura della struttura anche in orario serale fino alle ore 23.00

Il quadro degli orari, esposto al pubblico, dovrà essere comunicato all'Amministrazione e agli altri enti turistici operanti sul territorio che provvederanno alla sua diffusione sui rispettivi siti telematici.

3. Le attività devono essere esercitate nel pieno rispetto delle norme vigenti, anche non in vigore alla data della concessione; resta ad esclusivo carico del concessionario installare e mantenere in perfetta efficienza tutte le attrezzature di sicurezza e di segnalazione prescritte dalle norme medesime.
4. Sono a carico del concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili della struttura (chalet, attrezzature meccaniche, affilatura pattini, pista artificiale pattinaggio, ecc. nonché le spese di energia elettrica).
5. Sono a carico del concessionario, altresì, Il servizio di nolo pattini, la fornitura di impianto audio luci (compresi gli adempimenti e i pagamenti relativi alla SIAE) e lo sgombero neve.
6. Il concessionario dovrà redigere e tenere aggiornato un registro, consultabile dall'Amministrazione, dei trattamenti della pista di pattinaggio effettuati con apposito olio fornito dall'amministrazione comunale con le modalità, i tempi, il numero di volte comunicati dall'Amministrazione stessa.

6) ONERI GESTIONALI A CARICO DEL COMUNE:

Interventi di straordinaria manutenzione.

7) CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, si riserva il diritto di compiere, ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo della gestione svolta.

8) CANONE DI CONCESSIONE A BASE D'ASTA:

L'affidamento del servizio di gestione e custodia della struttura (pista di pattinaggio ed aree annesse) comporta la corresponsione da parte del gestore di un canone annuo risultante dall'offerta in aumento sulla base d'asta, di € 300,00 (trecento/00) al netto di IVA per l'intero periodo 01/12/2019-30/04/2020).

9) MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSORIO:

Il canone sarà versato in un'unica soluzione al momento della consegna delle chiavi dell'impianto sportivo. Nel caso di ritardo del pagamento le chiavi non saranno consegnate.

10) PENALITA'/SANZIONI:

1. Le clausole contenute nel presente bando sono tutte obbligatorie e vincolanti, pertanto a fronte del riscontro di inadempimenti contrattuali l'Amministrazione provvederà a contestare le inadempienze rilevate.

2. A fronte di accertati inadempimenti relativi a quanto previsto dal presente bando, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata AR o PEC invitando il gestore ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure necessarie a ripristinare le condizioni idonee. Il gestore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dalla notifica della contestazione stessa. Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore, o a fatti accertati non imputabili al gestore, l'Amministrazione si riserva di irrogare la penale rapportata alla gravità dell'inadempimento rilevato, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto di gestione, siano contestati ripetuti casi di inadempimento contrattuale l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA REQUISITI:

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il Comune escluderà l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il concorrente che dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente stesso, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, dovrà allegare una dichiarazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta

Per la partecipazione alla presente gara il concorrente, a pena di esclusione, deve possedere i seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale

Il concorrente deve attestare di non essere soggetto ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante una dichiarazione firmata dal referente aziendale munito di potere di rappresentanza tramite la compilazione del DGUE o in alternativa compilando l'**Allegato A – Domanda di partecipazione**.

b) Requisiti di idoneità professionale

Il concorrente deve attestare, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, tramite la compilazione dell'**Allegato A – Domanda di partecipazione**.

N.B. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

N.B. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In caso di partecipazione all'appalto in forma plurima ogni operatore componente il Raggruppamento dovrà attestare l'iscrizione per le attività oggetto dell'appalto che effettivamente andrà a realizzare. Sono ammessi a partecipare alla procedura aperta gli operatori economici di cui all'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) ed f-bis) o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) e f), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Sono ammessi anche i raggruppamenti di impresa o consorzi costituiti o da costituirsi tra i soggetti i cui all' art. 34 comma 1 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.

12) CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:

1. Risulterà aggiudicatario chi offrirà il massimo rialzo sulla base d'asta di euro 300,00.
2. L'assenza del rialzo comporta l'esclusione dell'offerta.
3. In caso di parità dell'offerta si procederà per l'aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 77 del Regio Decreto 23/05/1924, n.827.

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione concedente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.

Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

L'appalto verrà affidato anche in presenza di una eventuale sola candidatura purché ritenuta conveniente ed idonea e comunque la stessa non vincolerà in alcun modo il Comune.

13) OBBLIGO DI SOPRALLUOGO:

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta, da parte di ciascun concorrente dovrà essere effettuato specifico sopralluogo presso la struttura da affidare in gestione.

Il sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara.

L'avvenuto sopralluogo, che dovrà essere effettuato alla presenza di personale degli Uffici comunali, sarà comprovato da attestato (**Allegato B**) da inserire, a pena di esclusione, tra la documentazione amministrativa da produrre per la gara. (Busta "A" Documentazione Amministrativa").

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal Direttore Tecnico (muniti di copia del certificato C.C.I.AA. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta e autenticata ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

Chi effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un concorrente partecipante alla gara.

Nel caso di Associazioni Temporanee di concorrenti o consorzi non ancora formalmente costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da uno o qualsiasi dei soggetti concorrenti che intendono associarsi o consorziarsi.

Per concordare l'esecuzione del sopralluogo, da effettuare previo appuntamento da richiedere, dovrà essere contattato l'Ufficio tecnico comunale, tel. 0165-884108.

13) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno **far pervenire non più tardi delle ore 12,00 del giorno 31 OTTOBRE 2019** un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, indirizzato al Comune di La Thuile via M. Collomb 3 - 11016 La Thuile con la seguente dicitura:

"OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CUSTODIA DELLA PISTA SINTETICA DI PATTINAGGIO"

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano; in caso di spedizione postale NON fa fede l'attestazione dell'Ufficio postale accettante: unico riferimento valido è il protocollo del Comune di La Thuile.

Nel giorno di scadenza fissato per la presentazione dei plichi, la consegna a mano andrà effettuata presso l'Ufficio "protocollo" del Comune. L'ora di arrivo verrà attestata all'esterno dei plichi dal personale di detto ufficio.

Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile.

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente bando.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente: "A - Documentazione amministrativa" - "B- Offerta economica".

La busta "A" - **documentazione amministrativa**" dovrà contenere, a pena d'esclusione, la seguente documentazione per l'ammissione alla gara:

a) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA resa ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando lo schema predisposto dall'Ufficio e allegata al presente bando, (**Allegato A al presente Bando**) DEBITAMENTE COMPILATA E SOTTOSCRITTA, ALLA QUALE DOVRA' ESSERE UNITA COPIA FOTOSTATICA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SOTTOSCRITTORE.

Nel caso di Raggruppamento di concorrenti o consorzio, l'istanza di ammissione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuna dei soggetti associati consorziati, o designate dal consorzio

quali esecutrici dell'affidamento. L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, oppure da un procuratore. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.

Detto schema è parte integrante e sostanziale del presente bando e contiene dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 con cui, tra l'altro, si attesta il possesso di tutti i requisiti previsti nel presente bando.

Tutte le dichiarazioni di cui al citato schema dovranno essere rese in ogni loro parte a pena di esclusione.

b) ATTESTATO COMPROVANTE L'AVVENUTO SOPRALLUOGO presso la struttura oggetto del servizio. (*Allegato B* al presente bando).

c) BANDO DI GARA debitamente sottoscritto, con firma leggibile in ogni sua pagina, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della ditta concorrente per accettazione delle condizioni in esso contenute.

In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, il bando di gara va firmato da tutte le imprese appartenenti al raggruppamento.

d) CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da un documento attestante la costituzione di una garanzia provvisoria, a favore del Comune di La Thuile, di un importo pari alla base d'asta, ossia di **Euro 300,00** (trecento/00) come segue:

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente Committente.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve contenere l'impegno del garante a rinnovarla nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Unica Appaltante nel corso della procedura.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del periodo precedente, anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a

lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia potrà essere escussa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- In caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati sia da parte del concorrente che dell'eventuale ausiliaria;
- In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'Operatore Economico Aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto.

Il Comune di La Thuile, in caso di ricezione dell'originale della cauzione provvisoria, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il concorrente risultasse affidatario.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i

La Busta B - offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Offerta al rialzo sul valore iniziale del canone concessorio di € 300.00 in competente bollo da 16,00 euro (**Allegato C al presente bando**) debitamente sottoscritta

In caso di raggruppamento di concorrenti o consorzi di concorrenti, la proposta dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutti i soggetti temporaneamente raggruppati/consorzati e nel caso di consorzio non ordinario da tutte i soggetti adibiti all'esecuzione delle prestazioni, nonché da 1 consorzio stesso.

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dei plichi relativi all'offerta economica, in quanto la mancanza di un documento di natura amministrativa di cui è richiesto l'inserimento all'interno della Busta "A) documentazione amministrativa" comporterà l'esclusione del concorrente e non saranno considerate eventuali dichiarazioni prodotte dal concorrente stesso attestanti la presenza della documentazione mancante all'interno della Busta B).

14) ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI:

La documentazione per partecipare alla gara, istanza di ammissione, bando di gara, documentazione tecnica sono reperibili sul sito internet del Comune di cui all'art 1.

Le informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando di gara potranno essere richieste alla Stazione Appaltante per iscritto, indirizzate a "Comune di La Thuile", oppure inviate alla seguente e-mail: info@comune.la-thuile.ao.it

15) DATA GARA . ESAME DOCUMENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE:

a) Esame della documentazione amministrativa: il giorno 04/11/2019 alle ore 15.00 presso la sede comunale in seduta pubblica. Si procederà all'apertura della busta "A" - Documentazione amministrativa", all'esame della documentazione ivi contenuta, alle eventuali esclusioni.

Alla seduta può assistere chiunque ne sia interessato. La gara avrà inizio nell' ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente.

b) Apertura dell'offerta economica: successivamente, sempre in seduta pubblica, si procederà all'apertura della busta B - "proposta economica". Qualora ciò non fosse possibile per qualsiasi causa, la nuova data sarà comunicata ai concorrenti con congruo anticipo.

Verrà quindi stilata la graduatoria e si procederà all'aggiudicazione provvisoria. L'esecuzione anticipata del contratto, che verrà stipulato a seguito dell'effettuazione dei controlli di legge, è fissata al **01/12/2019**

16) VALIDITA' DELL' OFFERTA:

I concorrenti ammessi alla gara hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta se, per motivi imputabili all'Amministrazione, non si sia pervenuti alla stipula del contratto.

17) GARANZIE ASSICURATIVE:

1. Il concessionario assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.
2. Il Comune di La Thuile declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del concessionario.
3. Il concessionario, prima di dare corso all'esecuzione del contratto deve dare dimostrazione di essere provvisto di un'adeguata copertura assicurativa per RCT / RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell'attività che viene svolta, per l'intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:
 - contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori dell'impianto sportivo e gli operatori e dai quali consegua decesso o invalidità permanente o invalidità temporanea;
 - per responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Amministrazione Comunale, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività;
4. Copia della polizza assicurativa deve essere depositata presso la Segreteria comunale. La mancata sottoscrizione di detta polizza comporterà la risoluzione dell'affidamento.
5. L'Appaltatore si assume la piena responsabilità di qualsiasi rischio, ivi compreso quello per infortunio elettrico; è pertanto tenuto ad assicurarsi, a sue spese, per gli infortuni che potessero occorrere a Lui e a chi eventualmente l'aiutasse nell'espletamento del servizio di cui sopra, per i quali infortuni questo Ente è completamente esonerato da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia danno a persone o cose sia di terzi che del Comune.
6. L'appaltatore è responsabile direttamente di eventuali danni che venissero causati a beni mobili ed immobili dell'Amministrazione comunale, a terzi o a cose di terzi dal proprio personale impiegato nel servizio oggetto del presente appalto.

7. La polizza RCT -RCO dovrà essere mantenuta in essere per tutta la durata contrattuale e dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro. L'aggiudicatario deve essere in grado provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta. La mancata prova della suddetta copertura assicurativa è da intendersi quale grave violazione degli obblighi contrattuali, causa di risoluzione del contratto.
8. La stipula della polizza sopraccitata non solleva in ogni caso l'impresa da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio,

18) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO:

La stipula dovrà avere luogo entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà:

- a) Prestare la cauzione definitiva di cui all'art.19;
- b) Costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
- c) Presentare la polizza assicurativa prevista;
- d) Nel caso di ATI: presentare l'atto costitutivo;

19) CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, pari all'importo contrattuale offerto intestata all'Ente Committente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente Committente.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui al punto 17.4 del presente Disciplinare da parte dell'Ente Committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione dovrà avere validità a partire dal giorno di avvio dell'esecuzione del contratto sino al sessantesimo giorno successivo al termine dell'esecuzione del contratto.

20) SUBAPPALTO:

E' vietato il subappalto o la cessione di attività a terzi. Il contratto non può essere ceduto, salvo autorizzazione del Concedente, a pena di nullità.

21) CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie tra l'amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria in ordine all'applicazione o all'interpretazione degli elaborati reggenti l'affidamento e del conseguente contratto è competente il Foro di Aosta.

22) DISPOSIZIONI FINALI:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione anche in capo a soggetti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione mentre sarà vincolante per la ditta concorrente sin dalla presentazione dell'offerta, non impegnerà l'Amministrazione se non dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ed aver adottato specifica determinazione di aggiudicazione definitiva.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in materia che si applicano per l'affidamento oggetto del presente bando.

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, si comunica che in merito al procedimento instaurato

con la presente gara:

- Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'aggiudicazione della concessione in oggetto;
- il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono:
 - a) il personale interno implicato nel procedimento,
 - b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara.
 - c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n, 241 e del vigente regolamento in materia,
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al GDPR e del decreto attuativo D.Lgs. n 101/2018;
- soggetto attivo della raccolta dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Il responsabile del procedimento è il segretario comunale Giovanni Lovisetti

La Thuile, lì 11.10.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni Lovisetti

Allegati al presente bando:

Allegato A: Domanda di partecipazione.

Allegato B: Attestazione di avvenuto sopralluogo.

Allegato C: offerta economica.

Allegato D: planimetria del pattinaggio e dell'area connessa.